

Bruxelles, 23.2.2017
COM(2016) 864 final

ANNEXES 1 to 5

ALLEGATI

della

**proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica**

{SWD(2016) 410}

{SWD(2016) 411}

{SWD(2016) 412}

{SWD(2016) 413}

ALLEGATI

della

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

↓ nuovo

ALLEGATO I STRUMENTI DI CONFRONTO

Gli strumenti introdotti in conformità dell'articolo 14:

- a) sono funzionalmente indipendenti e assicurano che i fornitori ricevano pari trattamento nei risultati delle ricerche;
- b) indicano chiaramente il proprietario e la persona fisica o giuridica che li gestisce;
- c) definiscono i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto;
- d) usano un linguaggio semplice e privo di ambiguità;
- e) forniscono informazioni corrette e aggiornate, e indicano la data dell'ultimo aggiornamento;
- f) comprendono una gamma quanto più possibile completa di offerte di energia elettrica che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati; e
- g) forniscono una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle offerte pubblicate.

ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI DI FATTURAZIONE E RELATIVE INFORMAZIONI

1. Informazioni minime che figurano sulla fattura

Le seguenti informazioni figurano in maniera visibile sulle fatture e sui conguagli periodici presentati ai clienti finali:

- a) il prezzo da pagare; e, se possibile, le componenti del prezzo;
- b) il consumo di energia elettrica nel periodo di fatturazione;
- c) il nome del fornitore;
- d) il recapito del fornitore, compreso il numero telefonico di assistenza ai consumatori;
- e) la denominazione della tariffa;
- f) la durata del contratto; la data di scadenza del contratto e il termine ultimo per l'invio del preavviso se il consumatore sceglie di cambiare fornitore alla fine del contratto a tempo

determinato in corso, mentre per i contratti a tempo indeterminato: il periodo di preavviso e i mezzi di comunicazione della rescissione del contratto;

g) il codice cliente per il cambio di fornitore oppure il codice unico di identificazione del punto di prelievo del cliente;

h) le informazioni concernenti i diritti per quanto riguarda le vie di ricorso a disposizione del consumatore in caso di controversia ai sensi dell'articolo 26.

Se del caso, le seguenti informazioni figurano in maniera visibile sulle fatture e sui conguagli periodici presentati ai clienti finali:

a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;

b) confronti, sotto forma di grafico, tra il consumo di energia elettrica nel periodo di fatturazione in causa e quello nello stesso periodo dell'anno precedente;

c) i recapiti, compresi i siti internet, delle organizzazioni di consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature alimentate a energia.

Inoltre, le fatture e i conguagli periodici presentati ai clienti finali contengono, sono accompagnati o rimandano a confronti con un cliente medio o di riferimento della stessa categoria di utenza.

2. Componenti del prezzo applicato ai clienti

Il prezzo applicato al cliente è la somma delle tre componenti principali seguenti: la componente relativa all'energia e all'approvvigionamento, la componente relativa alla rete (di trasmissione e distribuzione) e la componente che comprende imposte, tributi, canoni e oneri.

Per le tre principali componenti del prezzo presentate nelle fatture si usano in tutta l'Unione le definizioni comuni stabilite nel regolamento (UE) 2016/1952.

3. Accesso alle informazioni complementari sui consumi storici

I clienti finali dotati di contatori che possono essere letti a distanza dal gestore devono avere la possibilità di accedere facilmente alle informazioni complementari sui consumi storici, in modo da poter controllare nel dettaglio i propri consumi.

Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:

a) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni di fatturazione; e

b) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ogni giorno, settimana, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale quasi in tempo reale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore.

↓ 2009/72/CE articolo 3, paragrafo 9 (adattato) ⇒ nuovo

⇒ 4. Informativa sulle fonti di energia ⇐

~~9. Gli Stati membri provvedono affinché i I fornitori di energia elettrica specificano specificino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali:~~

- (a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente ☒ (a livello nazionale, vale a dire nello Stato membro in cui è stato concluso il contratto di fornitura, nonché a livello dell'impresa fornitrice, se attiva in diversi Stati membri) ☒ in modo comprensibile e facilmente confrontabile a livello nazionale;
- (b) ⇒ la quota di ciascuna fonte energetica nell'energia elettrica acquistata dal cliente in base al contratto di fornitura (informativa sul prodotto); ⇐
- (c) ~~b)~~ almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, in cui siano messe a disposizione del pubblico le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente;

~~e) le informazioni concernenti i loro diritti per quanto riguarda le vie di ricorso a loro disposizione in caso di controversia.~~

Con riguardo alle lettere a) e b) del presente primo comma, per l'energia elettrica ottenuta tramite una borsa dell'energia o importata da un'impresa situata al di fuori ☒ dell'Unione ☒ ~~della Comunità~~, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente.

⇒ Per l'informativa sull'energia elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, si utilizzano le garanzie di origine rilasciate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/CE. ⇐

L'autorità nazionale di regolamentazione o un'altra autorità nazionale competente adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili e siano fornite, a livello nazionale, in un modo facilmente confrontabile.

↓ nuovo

ALLEGATO III CONTATORI INTELLIGENTI

↓ 2009/72/CE allegato I, punto 2
(adattato)
⇒ nuovo

1. ~~2.~~ Gli Stati membri assicurano l'introduzione ⇒ nei rispettivi territori ⇐ di sistemi di misurazione intelligenti, che ~~favoriranno la partecipazione attiva dei clienti nel mercato dell'energia elettrica. L'attuazione di tali sistemi di misurazione~~ potrà essere oggetto di una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o ~~a~~ uno studio di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quali siano i tempi della relativa distribuzione.
 2. La valutazione ~~viene effettuata entro il 3 settembre 2012.~~ ⇒ prende in considerazione la metodologia utilizzata per l'analisi dei costi e dei benefici e le funzionalità minime dei sistemi di misurazione intelligenti definite nella raccomandazione 2012/148/UE della Commissione, nonché le migliori tecniche disponibili per assicurare il massimo livello di cibernsicurezza e protezione dei dati. ⇐
 3. Sulla base di tale valutazione gli Stati membri ⇒ o, laddove lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata, ⇐ ~~o qualsiasi autorità competente da essi designata,~~ elaborano un calendario con un obiettivo di ~~sino a~~ ☒ massimo ☒ dieci anni per ⇒ l'adozione ⇐ ~~l'attuazione~~ di sistemi di misurazione intelligenti. Qualora l'introduzione dei contatori intelligenti sia valutata positivamente, almeno l'80 % dei ~~consumatori~~ ☒ clienti finali ☒ sarà dotato di contatori intelligenti ~~entro il 2020~~ ⇒ entro 8 anni dalla data in cui è stata formulata la valutazione positiva o entro il 2020 negli Stati membri che hanno iniziato ad adottarli prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. ⇐
- ~~1. Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità di tali sistemi di misurazione all'interno del proprio territorio e tengono debitamente conto dell'applicazione delle norme adeguate e delle migliori prassi, nonché dell'importanza dello sviluppo del mercato interno dell'elettricità.~~

↓ nuovo

ALLEGATO IV

Parte A

Direttiva abrogata

(di cui all'articolo [...])

Direttiva 2009/72/CE

(GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55)

Parte B

Elenco dei termini di recepimento nell'ordinamento nazionale [e applicazione]

(di cui all'articolo [...])

Direttiva	Termini di recepimento	Data di applicazione
2009/72/CE	3.3.2011	3.9.2009

↓ nuovo

ALLEGATO V
TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2009/72/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
—	Articolo 3
Articolo 33	Articolo 4
—	Articolo 5
Articolo 32	Articolo 6
Articolo 34	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 15	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 14	Articolo 9, paragrafo 5
Allegato I, punto 1	Articolo 10
—	Articolo 11
—	Articolo 12
—	Articolo 13

—	Articolo 14
—	Articolo 15
—	Articolo 16
—	Articolo 17
—	Articolo 18
Articolo 3, paragrafo 11	Articolo 19
—	Articolo 20
—	Articolo 21
—	Articolo 22
—	Articolo 23
—	Articolo 24
Articolo 3, paragrafo 12	Articolo 25
Articolo 3, paragrafo 13	Articolo 26
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 27
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 28, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 8	Articolo 28, paragrafo 2
—	Articolo 29
Articolo 24	Articolo 30
Articolo 25	Articolo 31
—	Articolo 32
—	Articolo 33
—	Articolo 34
Articolo 26	Articolo 35
—	Articolo 36
Articolo 27	Articolo 37
Articolo 28	Articolo 38

Articolo 29	Articolo 39
Articolo 12	Articolo 40
Articolo 16	Articolo 41
Articolo 23	Articolo 42
Articolo 9	Articolo 43
Articolo 13	Articolo 44
Articolo 14	Articolo 45
Articolo 17	Articolo 46
Articolo 18	Articolo 47
Articolo 19	Articolo 48
Articolo 20	Articolo 49
Articolo 21	Articolo 50
Articolo 22	Articolo 51
Articolo 10	Articolo 52
Articolo 11	Articolo 53
—	Articolo 54
Articolo 30	Articolo 55
Articolo 31	Articolo 56
Articolo 35	Articolo 57
Articolo 36	Articolo 58
Articolo 37, paragrafo 1	Articolo 59, paragrafo 1
Articolo 37, paragrafo 2	Articolo 59, paragrafo 2
Articolo 37, paragrafo 4	Articolo 59, paragrafo 3
Articolo 37, paragrafo 3	Articolo 59, paragrafo 4
Articolo 37, paragrafo 5	Articolo 59, paragrafo 5
Articolo 37, paragrafo 6	Articolo 59, paragrafo 6

Articolo 37, paragrafo 7	Articolo 59, paragrafo 7
Articolo 37, paragrafo 8	—
—	Articolo 59, paragrafo 8
Articolo 37, paragrafo 9	Articolo 59, paragrafo 9
Articolo 37, paragrafo 10	Articolo 60, paragrafo 1
Articolo 37, paragrafo 11	Articolo 60, paragrafo 2
Articolo 37, paragrafo 12	Articolo 60, paragrafo 3
Articolo 37, paragrafo 13	Articolo 60, paragrafo 4
Articolo 37, paragrafo 14	Articolo 60, paragrafo 5
Articolo 37, paragrafo 15	Articolo 60, paragrafo 6
Articolo 37, paragrafo 16	Articolo 60, paragrafo 7
Articolo 37, paragrafo 17	Articolo 60, paragrafo 8
Articolo 38	Articolo 61
—	Articolo 62
Articolo 39	Articolo 63
Articolo 40	Articolo 64
Articolo 43	Articolo 65
Articolo 44	Articolo 66
—	Articolo 67
—	Articolo 68
—	Articolo 69
Articolo 49	Articolo 70
Articolo 48	Articolo 71
Articolo 50	Articolo 72
Articolo 51	Articolo 73
Articolo 3, paragrafo 9	Allegato II, punto 4

Articolo 3, paragrafo 5	—
Articolo 3, paragrafo 10	—
Articolo 3, paragrafo 16	—
Articolo 4	—
Articolo 5	—
Articolo 6	—
Articolo 8	—
Articolo 41	—
Articolo 42	—
Articolo 45	—
Articolo 46	—
Articolo 47	—